

Codice A1813A

D.D. 20 aprile 2016, n. 889

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in sanatoria alla "Realizzazione di villette unifamiliari in via dei Colli 12, con relative opere accessorie, per le parti comuni di condominio." in area sottoposta a vincolo idrogeologico, nel Comune di Pino Torinese. Richiedente: Rasino Alessandro.**

- Con l'art. 8, comma 1, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) a partire dal 01/01/2016 sono state riallocate in capo alla Regione Piemonte le competenze relative alle autorizzazioni in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27);
- l'art. 13, comma 3 della L.R. 23/2015 prevede che a partire dalla data di cui sopra, per le funzioni ad essa riallocate la Regione subentri, tra le altre cose, nella definizione dei procedimenti già avviati, secondo le modalità disposte con D.G.R. 1-2692 del 23/12/2015 (All. A) per la graduale presa in carico;
- in data 06/11/2015 è stata presentata alla Città Metropolitana di Torino da parte del sig. Rasino Alessandro, un'istanza di autorizzazione in sanatoria relativa alla realizzazione delle parti comuni di un complesso costituito da 2 villette unifamiliari in via dei Colli 12 in Comune di Pino T.se con relative opere accessorie. I lavori in oggetto hanno comportato la trasformazione dell'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 9.08.1989, n. 45 e s.m.i. e del punto 12 della Circ. 4/AMD del 03.04.2012; in particolare sono stati eseguiti lavori in difformità rispetto al progetto originario, autorizzato nel 2008 dal competente Comune di Pino T.se, con aumento dei volumi di scavo e dell'impronta dei fabbricati rispetto a quanto previsto;
- gli oneri istruttori sono stati versati dal richiedente a favore della Città Metropolitana di Torino in occasione della presentazione dell'istanza;
- all'istanza sono allegati i seguenti elaborati progettuali:
  - "Relazione Geologica ed Idrogeologica" a firma dei tecnici Ing. G. Accattino, Geol. D. Faule, Ing. G. Savasta - Ottobre 2015;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 2630 della Città Metropolitana di Torino il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Città Metropolitana di Torino ha comunicato al Richiedente che il procedimento è stato avviato in data 06.11.2015;
- in data 10/12/2015 (prot. n. 176033 della Città Metropolitana di Torino) il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva ha richiesto integrazioni in merito all'autorizzazione originaria data dal Comune di Pino T.se rispetto al vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 45/1989;
- in data 12/01/2016 (prot. n. 2586 della Città Metropolitana di Torino) è pervenuta alla Città Metropolitana di Torino, da parte del Comune di Pino T.se, l'integrazione richiesta;

- il Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Città Metropolitana di Torino, vista la delicata fase transitoria legata al passaggio di competenze, ha ritenuto di completare l'istruttoria tecnica esprimendo un parere favorevole relativamente agli aspetti geologici e geotecnici (prot. n. 7454 del 21/01/2016) ed ha trasmesso tutto il materiale al Settore Tecnico della Regione Piemonte (prot. n. 4314/A1813A dell'01/02/2016).

Visti i contenuti del sopraccitato parere che vengono riportati integralmente di seguito:

*"Le villette unifamiliari di cui all'oggetto sono state autorizzate rispetto al vincolo idrogeologico con autorizzazione n. 187/07 del 12/3/2008 del Comune di Pino T.se, data all'impresa costruttrice Filarma S.r.L. allora proprietaria del lotto di terreno. Rispetto al progetto autorizzato, in sede esecutiva erano state realizzate alcune varianti locali che avevano comportato ulteriori scavi e riporti, portando il valore complessivo sopra la soglia dei 2500 m<sup>3</sup>, oltre la quale la competenza autorizzativa non è più comunale. I movimenti terra eccedenti l'originale autorizzazione sono identificabili in una serie di interventi sul perimetro esterno degli edifici, che hanno dato origine ad una diversa conformazione planimetrica delle parti interrato e delle opere esterne (scale, rampe di accesso...) e, quindi, ad una diversa configurazione delle pareti controterra. Il tutto senza modificare l'impostazione complessiva dell'intervento.*

*Oggi, pertanto, il presente parere geologico si riferisce ad un'autorizzazione in sanatoria relativa al progetto già autorizzato più le "varianti" apportate. Chiaramente, dal momento che le opere edilizie sono state completamente realizzate e da tempo finite, non si può fare altro che prendere atto della precedente autorizzazione comunale e verificare che l'area urbanizzata più le ville siano compatibili con l'equilibrio idrogeologico locale.*

*Gli edifici sono ubicati nel territorio di Pino T.se, a NW del centro abitato. L'area è compresa sul lato interno di un ampio tornante della via dei Colli. Qui sono state realizzate tre villette unifamiliari. Il presente parere è relativo a due dei tre edifici, quelli più settentrionali per i quali è stato commesso abuso edilizio.*

*Il Servizio ha provveduto a confrontare la documentazione progettuale con i dati disponibili nella Banca Dati Geologica della Città Metropolitana di Torino, nel PTC2 e sul sito internet di ARPA Piemonte; nel mese di novembre 2015 è stato inoltre effettuato un sopralluogo sul sito, durante il quale è stato possibile osservare lo stato dei luoghi interessati dal progetto.*

*In precedenza (nota prot. n. 176033 del 10/12/2015) è stata formulata una richiesta di integrazioni al Comune di Pino T.se al fine di avere copia dell'autorizzazione comunale del progetto originario rispetto al vincolo idrogeologico, alla quale il Comune ha risposto con nota prot. n. 16649 del 14/12/2015 ricevuta dal Servizio scrivente in data 12/1/2016 (ns. prot. n. 2586).*

*Per quanto emerge dal quadro geologico in senso lato rappresentato nei documenti consultati e del quale si è preso atto, l'area su cui insiste la pista in progetto è così caratterizzata.*

**Assetto geologico:**

*Marne siltoso – sabbiose di colore grigiastro, a stratificazione indistinta, con intercalazioni di livelli decimetrici di arenarie marnose grigiastre. Le litologie sono ascrivibili alla formazione detta "Marne a Pteropodi Superiori", di età attribuibile al Burdigaliano sup. (Miocene). La giacitura media è a reggipoggio. Il tetto dei sedimenti è alterato, per uno spessore da decimetrico a metrico: l'alterazione si manifesta con la disgregazione e disarticolazione del materiale lapideo, che assume una colorazione marrone chiaro – nocciola. Inoltre i depositi sono caratterizzati da discontinuità di origine tettonica, sotto forma di una fratturazione più o meno pervasiva.*

*Sopra questo substrato terziario giacciono i depositi quaternari che rivestono in superficie i sedimenti terrigeni delle Colline di Torino. Si può trattare di coltri eluvio-colluviali sabbiosolimose, possono essere sedimenti loessici, così come depositi di origine fluviale. Nell'area in esame,*

*visto il continuo rimescolamento di terreni per i vari sbancamenti e riporti effettuati negli anni, non è possibile definire con chiarezza l'origine di queste coperture.*

*Assetto geomorfologico:*

*L'area è ubicata in corrispondenza del versante nord-occidentale della dorsale spartiacque principale delle Colline di Torino, nel tratto compreso tra il Colle della Maddalena e Superga. La dorsale separa due vallecole dalla cui confluenza prende forma il Rio dei Piani, che si sviluppa da SSE verso NNW.*

*Localmente la dorsale mostra un settore con sommità sub-pianeggiante, come si è detto edificato, delimitato verso nord dal tracciato di via dei Colli. La strada è intagliata a mezza costa rispetto alla sommità della dorsale ed è sostenuta sul lato monte da muri di sostegno in calcestruzzo, tirantati. Questi muri, in buona parte, sono stati rifatti e ristrutturati in seguito ad una frana che aveva coinvolto proprio i terreni di riporto provenienti dagli sbancamenti realizzati per la costruzione delle ville in esame. Il progetto di messa in sicurezza della strada e i relativi lavori sono stati autorizzati precedentemente a questa fase dall'Autorità competente.*

*Assetto idrogeologico:*

*Lo schema semplificato della circolazione idrica sotterranea è il seguente: la copertura quaternaria è sede di circolazione idrica transitoria, per infiltrazione diretta delle acque meteoriche nel corso di eventi meteorici o per fusione del manto nevoso.*

*Quadro del dissesto idrogeologico:*

*Come sopra accennato, recentemente si è verificata una frana del materiale di riporto sulla porzione nord-occidentale dell'insediamento abitativo. L'accumulo di frana si è riversato sulla sottostante strada comunale. Oltre alle opere di sostegno di cui sopra, il versante interessato dal dissesto è stato riprofilato assumendo un angolo di minore acclività rispetto all'assetto pre-dissesto, stando a quanto dichiarato dal Sig. Rasino all'atto del sopralluogo.*

*Oggi non si riscontra la presenza di particolari criticità dal punto di vista del dissesto idrogeologico, in seguito ai lavori di riassetto del territorio effettuati.*

*Dal punto di vista della pianificazione territoriale comunale, l'area è inserita in classe II nel PRGC di Pino T.se, ai sensi della Circ. P.G.R. 7/LAP del 1996, classe che definisce una moderata pericolosità geomorfologica.*

*Ciò premesso, presa visione del materiale progettuale inviato dal Richiedente e dell'autorizzazione n. 187/07 del 12/3/2008 del Comune di Pino T.se, relativa al vincolo idrogeologico, si esprime parere favorevole alle operazioni in progetto a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione:*

*- nel caso in cui l'esecuzione dei lavori dovesse causare fenomeni d'instabilità, la sistemazione dei dissesti dovrà essere effettuata tempestivamente a carico del Richiedente."*

*Si sottolinea come ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della L.R. 45/89 il presente parere "... concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti di sicurezza per la pubblica incolumità".*

*Al fine di non gravare il procedimento in oggetto con una nuova istruttoria tecnica da parte della Regione Piemonte, il Settore Tecnico della Regione Piemonte ha ritenuto di confermare il contenuto e l'esito dell'istruttoria tecnica svolta dalla Città Metropolitana di Torino.*

*Considerato che:*

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. 45/89 l'opera è soggetta al versamento del corrispettivo di rimboschimento pari a Euro 2294,16 (duemiladuecentonovantaquattro/16);
- con nota prot. 7385/A1813A del 17/02/2016 il Settore Tecnico della Regione Piemonte ha comunicato al richiedente l'importo del corrispettivo di rimboschimento, che è stato versato dal Richiedente in data 10/03/2016;
- non sono pervenute ulteriori osservazioni riguardanti l'istanza;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- Visto il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
- Visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23,
- Visto l'art. 30, comma 2, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56,;
- Vista la Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45;
- Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n° 4/AMD;

#### *determina*

- di autorizzare in sanatoria, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale 9.08.1989 n. 45, i lavori di realizzazione delle parti comuni di condominio relative al complesso di 2 villette unifamiliari in via dei Colli 12 in Comune di Pino T.se con relative opere accessorie, eseguiti in difformità rispetto al progetto originario e comportanti la trasformazione d'uso del suolo in area soggetta a vincolo idrogeologico nel Comune di Pino T.se, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- nel caso in cui l'esecuzione dei lavori dovesse causare fenomeni d'instabilità, la sistemazione dei dissesti dovrà essere effettuata tempestivamente a cura e carico del Richiedente. L'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta altresì al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire efficienza al sistema, previa autorizzazione in caso di manutenzione straordinaria delle stesse;

- di stabilire che :

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 45/89 la presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, nè all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, lett. G (boschi e foreste);
- è fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani

Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI;

- eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 13 della L.R. 45/89 come integrata dalla Circolare del P.G.R. 3 aprile 2012, n. 4/AMD;
- sono fatte salve ulteriori violazioni di norme statali e regionali vigenti.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Adriano Bellone